

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO NEI CORSI DI STUDIO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

Art. 1- Oggetto della disciplina ed ambito di applicazione

1. L'Università degli Studi di Genova, ai sensi dell'art. 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230 e del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dell'8 luglio 2008, sulla base delle proprie esigenze didattiche, nell'ambito delle risorse finanziarie delle Facoltà e con le modalità stabilite con il presente regolamento, può conferire incarichi di insegnamento, gratuiti o retribuiti, anche pluriennali, a:

- a) soggetti italiani e stranieri, ad esclusione del personale tecnico-amministrativo delle università, in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali;
- b) soggetti incaricati all'interno di strutture universitarie che abbiano svolto adeguata attività di ricerca debitamente documentata, ivi compresi i collaboratori ed esperti linguistici.

2. Rientrano nella categoria di cui alla lettera a) i professori ed i ricercatori di ruolo nelle Università italiane, i docenti delle Università straniere, gli studiosi ed esperti esterni al sistema universitario.

3. Rientrano nella categoria di cui alla lettera b), oltre alle figure indicate, i titolari di assegni per collaborazione ad attività di ricerca presso le Università ed i tecnici laureati di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 382/80.

4. Gli incarichi di insegnamento possono essere a titolo oneroso o gratuito e sono conferiti:

- con provvedimento di affidamento dell'Ateneo al personale di ruolo delle Università;
- mediante contratto di diritto privato, stipulato dal Preside della Facoltà interessata, ai soggetti non strutturati presso Università.

5. L'Università degli Studi di Genova può, altresì, stipulare contratti di diritto privato per lo svolgimento di attività didattiche integrative di corsi ufficiali con studiosi od esperti, non dipendenti da Università italiane ed anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, secondo le norme di cui al Decreto Ministeriale dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 21 maggio 1998, n. 242 e del Regolamento di Ateneo in materia di professori a contratto, di cui al D.R. n. 47 del 7 novembre 2000.

6. Gli incarichi di insegnamento di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli delle Università.

Art. 2 - Trattamento economico

1. In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale di cui agli articoli 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230 e 4, comma 3, del D.M. dell'8 luglio 2008, il compenso lordo per ciascun incarico a titolo oneroso, per anno accademico, è fissato dal Consiglio della Facoltà interessata alla copertura dell'insegnamento in base alle risorse finanziarie disponibili e proporzionalmente all'impegno richiesto; in ogni caso esso non deve superare la metà del compenso spettante al professore associato a tempo definito al grado iniziale.

2. Le disposizioni di indizione delle procedure per il conferimento di incarichi retribuiti debbono attestare la copertura finanziaria per tali incarichi, posta a carico della struttura che ha previsto il conferimento.
3. Nel caso di personale docente di ruolo nelle Università, gli incarichi sono comunque a titolo gratuito qualora si tratti di attività rientranti nei doveri istituzionali del docente incaricato.

Art. 3 - Criteri di priorità

1. Nell'attribuzione degli incarichi di insegnamento va data innanzitutto preferenza ai professori di ruolo e poi ai ricercatori, ai tecnici laureati, ai collaboratori ed esperti linguistici del medesimo settore scientifico-disciplinare; in secondo luogo ai professori di ruolo e poi ai ricercatori, ai tecnici laureati, ai collaboratori ed esperti linguistici di settore scientifico-disciplinare dichiarato affine dal Consiglio di Facoltà interessato.
2. Ai professori ed ai ricercatori è sempre riconosciuto il possesso degli adeguati requisiti scientifici e professionali di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del presente regolamento.
3. In particolare, nell'attribuzione degli incarichi è data priorità innanzitutto ai professori di ruolo prima e poi ai ricercatori, ai tecnici laureati, ai collaboratori ed esperti linguistici in servizio presso la Facoltà che ha previsto il conferimento dell'incarico; in mancanza, con motivata deliberazione, ai professori di ruolo prima e poi ai ricercatori, ai tecnici laureati, ai collaboratori ed esperti linguistici in servizio presso altra Facoltà dell'Università di Genova ovvero presso altra Università previo il necessario nulla osta rilasciato dalla struttura di appartenenza a richiesta del docente interessato.

Art. 4 – Incarichi a soggetti esterni al sistema universitario

1. Gli incarichi di insegnamento conferiti a soggetti esterni al sistema universitario nazionale sono destinati a studiosi ed esperti della materia oggetto dell'incarico, i quali debbono provare la loro qualità almeno con il conseguimento di titoli accademici post lauream, anche all'estero, ovvero tramite lo svolgimento di attività scientifica o professionale continuativa non inferiore ad un triennio nello specifico settore di conoscenze richieste dal bando.
2. Gli incarichi di insegnamento possono, altresì, essere conferiti, senza oneri per l'Università, ad esperti appartenenti ad Enti pubblici o privati con i quali siano state stipulate convenzioni, previo nulla osta dell'Ente di appartenenza e fermi restando i requisiti di cui al precedente comma 1.
3. Il docente incaricato dipendente da altre Amministrazioni è tenuto a presentare il relativo nulla osta per la stipula del contratto.
4. In materia previdenziale si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e s.m.i..

Art. 5- Incarichi agli assegnisti di ricerca

1. Con le modalità di cui al comma 1 del precedente articolo, possono essere conferiti incarichi di insegnamento mediante la stipula di contratti di diritto privato a titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca presso le Università, ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, limitatamente ad impegni didattici che non superino complessivamente

il tetto annuale delle 60 ore di didattica frontale, a condizione che l'attività didattica sia svolta al di fuori dell'impegno quale assegnista e previo parere favorevole della Facoltà e del Dipartimento di afferenza.

Art. 6 – Qualificazione dei titoli scientifici e professionali

1. Con riferimento ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) e comma 3, con esclusione di quelli cui la precedente articolo 5, la qualificazione dell'attività di ricerca svolta, di durata continuativa non inferiore ad un triennio nello specifico settore di conoscenze richieste per l'incarico, deve essere certificata dal Dipartimento o da altra struttura universitaria presso cui è stata svolta l'attività stessa. Ai fini della certificazione gli organi competenti terranno conto del curriculum complessivo dell'interessato e, in particolare, del rilievo della sua produzione scientifica.

L'attività didattica prevista dall'incarico verrà svolta al di fuori dell'orario di servizio.

Art. 7 – Procedura di conferimento

1. In sede di programmazione dell'attività didattica, ciascuna Facoltà, dopo l'attribuzione dei compiti didattici istituzionali ai professori strutturati, procede, previa apposita delibera, alla copertura degli insegnamenti rimasti vacanti mediante il conferimento di incarichi di insegnamento.

2. Il conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento avviene a seguito dell'espletamento del seguente iter procedurale:

a) emissione da parte del Preside di un bando di selezione per la copertura degli insegnamenti vacanti riservato al personale strutturato in servizio presso la Facoltà, da affiggere all'albo della struttura, per un periodo non inferiore a 5 giorni lavorativi, contenente l'indicazione degli insegnamenti, delle modalità e dei termini di presentazione delle domande e dei titoli, dei criteri e delle modalità della valutazione comparativa dei candidati, sulla base delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum, con riferimento al settore scientifico-disciplinare inerente all'attività didattica da svolgere.

Nel caso in cui, espletata la procedura, vi siano ancora insegnamenti vacanti, il Consiglio della Facoltà delibera la richiesta di un bando di selezione destinato a personale strutturato di altra Facoltà dell'Ateneo ovvero di altra Università. La richiesta può essere formulata, per motivi di urgenza, direttamente dal Preside della Facoltà, fatta salva la ratifica nel successivo Consiglio di Facoltà.

Il bando di selezione viene emanato dal Rettore con le modalità sopra indicate e viene pubblicato sul sito internet dell'Ateneo ed inviato alle Facoltà per la debita pubblicità mediante affissione all'albo.

Nel caso in cui, espletata la procedura, vi siano ancora insegnamenti vacanti, il Consiglio della Facoltà può deliberare l'emissione, da parte del Preside, di un bando di selezione, da affiggere all'albo e pubblicare sul sito internet della struttura, destinato al conferimento di incarico di insegnamento a soggetti non strutturati presso Università.

b) Valutazione comparativa dei candidati da parte del Consiglio di Facoltà ovvero di una Commissione da esso incaricata, sulla base dei criteri indicati nel bando, tenendo conto del rilievo

scientifico dei titoli e del curriculum complessivo di ciascun candidato, della sua documentata esperienza in ambito scientifico e professionale e l'affinità dei suoi interessi scientifici con i programmi di didattica svolti nell'ambito della struttura interessata, in modo da accertarne l'adeguata qualificazione in relazione al settore scientifico-disciplinare relativo all'incarico di insegnamento.

La deliberazione del Consiglio di Facoltà, contenente la motivata designazione del candidato prescelto, deve essere adottata a maggioranza assoluta dei presenti e trasmessa ai competenti Uffici dell'Amministrazione centrale.

c) Gli atti di conferimento degli incarichi di insegnamento sono predisposti secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4. con verifica di soddisfacimento dei requisiti e delle condizioni di cui agli art. 4, 5 e 6 del presente regolamento e dell'assenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 10.

d) alla fine delle attività relative all'incarico il Preside della Facoltà, previo controllo dell'apposito registro delle lezioni, trasmette al competente Ufficio dell'Amministrazione centrale un'apposita dichiarazione attestante che il docente ha regolarmente svolto le attività affidategli.

All'Amministrazione centrale vanno trasmesse, altresì, le copie dei contratti di diritto privato stipulati dai Presidi di Facoltà.

e) Il pagamento dei compensi relativi agli incarichi di insegnamento retribuiti è effettuato dai competenti Uffici dell'Amministrazione centrale, di norma, all'inizio dell'anno solare successivo alla conclusione dell'anno accademico di riferimento, previa ricezione della dichiarazione di effettivo svolgimento delle attività di cui al precedente punto d) e previo accertato introito delle relative somme messe a disposizione dalla Facoltà interessata.

Art. 8 – Particolari tipologie contrattuali

1. Le Facoltà possono chiedere di conferire incarichi di insegnamento, con oneri economici a proprio carico, ad eminenti studiosi di chiara fama, italiani o stranieri, a fronte di riconoscimenti scientifici e/o professionali dagli stessi ottenuti in ambito nazionale e internazionale. In tal caso non vengono espletate procedure selettive: il Consiglio della facoltà provvede mediante delibera di invito, resa pubblica, da trasmettersi per l'approvazione del Senato Accademico.

L'incarico è conferito mediante contratto di diritto privato stipulato dal Preside della Facoltà interessata.

Possono essere previsti, con motivata deliberazione della Facoltà, compensi superiori al limite massimo fissato dall'art. 2, comma 1, in relazione all'alta qualificazione degli studiosi.

2. Con le stesse modalità è possibile procedere alla stipula, su proposta delle strutture interessate e senza l'espletamento di procedure selettive, di contratti di diritto privato con professori dell'Università di Genova cessati dal servizio. In tal caso, in considerazione delle specifiche esigenze didattiche strettamente correlate con il profilo professionale richiesto al destinatario dell'incarico, l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2, del D.M. 8 luglio 2008 in capo ai professori si può ritenere presunta.

Art. 9 – Diritti e doveri dei docenti incaricati

1. I docenti titolari di incarico di insegnamento partecipano alle commissioni di esami di profitto per l'intero anno accademico di riferimento, nonché all'esame finale per il conseguimento del titolo di studio, possono assegnare tesi di laurea e dirigerne lo svolgimento.

Partecipano alle attività di orientamento ed assistenza agli studenti nell'ambito dei servizi predisposti allo scopo dalla Facoltà.

Prendono parte alle sedute dei Consigli dei corsi di studio interessati, fatte salve le deliberazioni relative alle proposte di conferimento di incarichi di insegnamento di cui al presente regolamento.

2. Qualora l'incarico di insegnamento venga conferito per lo svolgimento di attività didattica presso una struttura della Facoltà di Medicina e Chirurgia convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, ed il soggetto sia chiamato a svolgere, oltre all'attività didattica prevista dall'incarico, anche attività di ricerca ed assistenziale, la stessa verrà espletata nel rispetto degli accordi esistenti tra l'Ente convenzionato e l'Università.

3. L'impegno dei soggetti a cui è affidato un incarico di insegnamento ai sensi del presente regolamento non può superare le 120 ore annuali complessive di didattica frontale. Tale limite, riferito all'anno accademico di competenza, potrà essere superato solo nel caso in cui debba essere assicurato il completamento del monte orario degli insegnamenti correlati all'incarico.

Art. 10 - Incompatibilità

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento non possono essere conferiti ai soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni di incompatibilità:

- soggetti appartenenti al personale tecnico amministrativo delle Università, con esclusione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), e comma 3;
- soggetti che si trovano in una delle situazioni di incompatibilità previste per il personale docente di ruolo delle Università dall'art. 13 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382 e successive modificazioni ed integrazioni
- soggetti impegnati nei corsi di dottorato di ricerca, fatta salva la limitata attività di supporto alla didattica di cui all'art. 4, comma 8, della legge n. 210/98.

Art. 11 – Durata degli incarichi

1. La durata degli incarichi di insegnamento conferiti ai sensi del presente Regolamento non può fare riferimento a frazioni di anno accademico, né essere superiore a tre anni accademici.

2. L'incarico alla scadenza può essere rinnovato, anche più di una volta, per una durata non superiore a quella inizialmente prevista, dietro proposta motivata del Consiglio della Facoltà interessata e previa valutazione positiva delle attività didattiche già svolte dal docente.

3. In ogni caso il titolare di un incarico pluriennale decade dallo stesso laddove l'insegnamento conferitogli venga coperto, in occasione della programmazione annuale, da docenti di ruolo dell'Ateneo per carico didattico.

I contratti di diritto privato pluriennali contengono una clausola risolutiva espressa per l'ipotesi in cui il corrispondente insegnamento venga coperto per effetto dell'attribuzione del carico didattico a docenti di ruolo dell'Ateneo.

Art. 12 – Disposizioni finali ed abrogazioni

1. Il D.R. n. 47 del 7 novembre 2000 resta in vigore limitatamente ai contratti aventi ad oggetto l'esclusivo svolgimento di attività didattiche integrative.
2. E'abrogato l'art. 3, comma 1, del D.R. n. 47 del 7 novembre 2000 sopracitato nella parte in cui stabilisce che non possono essere stipulati contratti di diritto privato con titolari di assegni di ricerca.
3. Il presente regolamento è pubblicato mediante affissione all'Albo di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.